REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII BARI, 15 GIUGNO 2012 N. **86 suppl.**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da \in 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 15

"Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio"

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 16

Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari"

Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 12

Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 13

Regolamento di disciplina dell'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di revisore unico presso uno dei Consorzi di Bonifica della Puglia.

Pag. 29

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 15

"Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità ai principi stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, disciplina le funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, nonché di supporto ai Comuni nell'esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia, allo scopo di assicurare l'ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e del patrimonio culturale.

Art. 2

Cooperazione istituzionale e supporto agli enti preposti alla vigilanza

1. La Regione, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un'efficace e coordinata azione

di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, promuove forme di cooperazione istituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra amministrazioni, enti e organi statali, regionali e locali, nonché protocolli di intesa con l'autorità giudiziaria e con organi di polizia giudiziaria operanti in materia di edilizia e urbanistica, aventi a oggetto, tra l'altro:

- a) l'esercizio integrato dell'attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia;
- b) la gestione e lo scambio di dati e informazioni relative all'abusivismo;
- c) misure dirette ad assicurare l'effettiva adozione ed esecuzione delle misure di prevenzione e dei provvedimenti sanzionatori.
- Al fine di fornire supporto agli enti preposti 2. alla vigilanza nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione attiva, anche su richiesta dell'ente interessato, servizi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in ordine all'adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi, nonché contratti di appalto con procedure negoziate aperte per le attività di demolizione, comprese quelle urgenti di cui all'articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), comma 2, del d.p.r. 380/2001. Attiva altresì le richieste di finanziamento presso la Cassa depositi e prestiti previste dall'articolo 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali), comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche per le demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria, nei casi in cui i Comuni non abbiano provveduto a seguito della relativa richiesta.

Art. 3 Rilevamenti territoriali e monitoraggio

1. La Regione verifica le trasformazioni del territorio mediante rilevamenti, anche con tecniche di

aerofotogrammetria e satellitari, sulla base della programmazione effettuata dalla Giunta regionale, nell'ambito dell'aggiornamento e della gestione integrata del Sistema informativo territoriale (SIT), di cui all'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), così come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). L'esito dei rilevamenti è trasmesso al Comune competente ai fini dell'accertamento di eventuali interventi abusivi.

- 2. La struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia effettua costante monitoraggio dell'abusivismo sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:
 - a) dati e informazioni di cui all'articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali del d.p.r. 380/2001), comma 7, del d.p.r. 380/2001;
 - b) segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici e dalle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - c) rilevamenti di cui al comma 1.

Art. 4 Banca dati dell'abusivismo

- 1. Nell'ambito del SIT è istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni inerenti il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio regionale.
- 2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di trasmissione al Presidente della Giunta regionale dei dati di cui all'articolo 31, comma 7, del d.p.r. 380/2001, nonché della relazione annuale di cui all'articolo 5 anche con modalità esclusivamente telematica.

- 3. I dati di cui al comma 2 e gli esiti degli accertamenti di cui all'articolo 3 confluiscono nella banca dati dell'abusivismo.
- 4. La Regione concorda con gli enti locali e con gli altri enti pubblici competenti modalità e criteri per lo scambio, l'integrazione e la diffusione di dati e di informazioni e per la creazione di una rete unificata.

Art. 5 Relazione annuale sull'abusivismo edilizio

- 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla Regione una relazione redatta dal dirigente o dal responsabile della struttura comunale competente sull'attività di vigilanza espletata nell'anno precedente, contenente l'elenco degli abusi rilevati, l'elenco delle demolizioni effettuate dai responsabili degli abusi o direttamente dal Comune, nonché l'elenco delle opere abusive per le quali non si sia ancora provveduto alla demolizione e di quelle per le quali non si è proceduto all'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del d.p.r. 380/2001, con specifica indicazione delle cause ostative.
- 2. La struttura regionale competente redige, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla rilevazione, una relazione finale di sintesi in ordine all'attività di vigilanza espletata dagli enti locali e agli interventi sostitutivi eventualmente posti in essere. La relazione è inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione di eventuali misure da porre in essere per migliorare l'efficacia delle presenti norme. La relazione finale è altresì trasmessa alle Procure della Repubblica presso i tribunali della regione e alla Procura regionale presso la Corte dei conti.

Art. 6

Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, un fondo regionale di rotazione, finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni sui costi relativi agli

interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, anche disposti dall'autorità giudiziaria.

- 2. Il fondo è utilizzato dalla Regione o dai Comuni beneficiari per l'esecuzione di interventi di demolizione, anche ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d.p.r. 380/2001, con priorità per gli immobili ricadenti in aree di pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.
- 3. Per gli interventi disposti dall'autorità giudiziaria, l'autorità procedente segnala alla Regione le demolizioni per le quali i Comuni non abbiano disponibilità di fondi, né abbiano richiesto il finanziamento. La Regione, ove non ritenga di avvalersi del finanziamento della Cassa depositi e prestiti, provvede al finanziamento con i fondi di cui al presente articolo, secondo i criteri di cui al comma 2.
- 4. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione del fondo, individua gli interventi di demolizione in conformità a quanto disposto dal comma 2, ripartisce le risorse e determina modalità e termini per la restituzione delle somme anticipate.
- 5. La Giunta regionale può stabilire modalità dilazionate di restituzione delle somme anticipate ai Comuni, entro un termine comunque non superiore a cinque anni.
- 6. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni dall'erogazione, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti.

Art. 7 Esercizio del potere sostitutivo

- 1. La Regione può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell'esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi.
- 2. A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su impulso di parte l'inerzia o

- l'inadempimento del Comune, diffida quest'ultimo a provvedere ovvero a relazionare sulle motivazioni del ritardo entro un congruo termine, non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero ritenuta l'inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare il ritardo o l'inadempimento, la Giunta regionale ha facoltà di deliberare l'esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.
- 4. Il commissario ad acta può essere scelto tra i funzionari regionali o di enti locali in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all'Albo regionale dei collaudatori. Il commissario ad acta, qualora scelto tra professionisti esterni all'Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato l'esercizio del potere sostitutivo.
- 5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo. Il provvedimento è altresì trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio.
- 6. I compensi spettanti al commissario sono a carico del Comune inadempiente.
- 7. Per l'esercizio delle attività del commissario ad acta si applicano le disposizioni dell'articolo 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione), commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 380/2001, in quanto compatibili.
- 8. Il commissario, espletate le attività sostitutive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e alla Procura regionale presso la Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri rivenienti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge, si fa fronte mediante l'i-

stituzione, nell'ambito dell'UPB 3.3.1, di un apposito capitolo denominato "Fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione", con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, pari a euro 150 mila per l'esercizio finanziario 2012, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dal capitolo 571040 "Spese per la formazione e il funzionamento dell'Osservatorio urbanistico, il catasto urbanistico e l'archivio storico degli strumenti urbanistici. Collegato al C.E. 3061110".

2. Nello stato di previsione delle entrate per

l'anno 2012 è istituito, nell'ambito dell'UPB 3.4.2 - Introiti diversi, un apposito capitolo, collegato col capitolo di spesa di cui al comma 1, denominato "Recupero anticipazioni dai Comuni per le somme relative alle spese di demolizione".

3. Alla copertura degli oneri connessi alle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo 571040, collegato al capitolo di entrata 3061110 "Proventi delle indennità dovute per la realizzazione di opere abusive in zone paesaggistiche".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 giugno 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 16

Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Collegio dei sindaci dell'Istituto autonomo case popolari

- 1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
- 2. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.
- 3. I componenti del Collegio dei sindaci sono sorteggiati da un elenco stilato all'esito di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia fra soggetti iscritti all'Albo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010,

- n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di Presidente.
- 4. I componenti del Collegio dei sindaci restano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
- 5. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Presidente del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti e con le modalità di cui al comma 2. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Ente gestore.
- 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla nomina dei nuovi collegi in applicazione della presente legge. La nomina dei nuovi componenti comporta la contestuale decadenza dei collegi in carica.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 giugno 2012

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 12

Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO il "Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi" di cui al R.D. 8 maggio 1904 n. 368;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante "Nuove norme per la bonifica integrale";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n.69 che impone la fissazione di tempi certi per la durata dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n.15 e il regolamento di attuazione 29 settembre 2009, n. 20 sulla trasparenza nella attività amministrativa della Regione Puglia;

VISTO l'art. 10 comma 3 della Legge Regionale del 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordin dei consorzi di bonifica";

VISTO il Piano di bacino stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) del 30 novembre 2005 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 1995 "Art.

14 Legge 8/6/90 n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi;

VISTO il Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;

VISTI gli articoli, ai sensi del combinato disposto n. 42 L.R. 24/83, n. 14 D.Lgs n. 67/2000, n. 124 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti;

VISTA la DGR 4 Agosto 2009 n. 1441 Piano di Tutela delle Acque art. 121 del D.Lgs 152/06 - allegato 2 - Linee guida per l'redazione dei regolamenti di attuazione del PTA;

VISTO il "Piano Direttore" approvato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13 giugno 2002 n. 191;

VISTO il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 che Disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 30 novembre 2000

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1098 del 05/06/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Capo I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

c.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione dei beni del demanio regionale - ramo boni-

fica - nella disponibilità dei Consorzi di Bonifica a qualsiasi titolo. Sono esclusi dall'oggetto del presente regolamento i procedimenti e i provvedimenti che riguardano gli aspetti dominicali.

Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi)

- c.1 I beni del Demanio regionale ramo bonifica- possono essere concessi in uso a terzi.
- c.2 All'uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di "concessione", a carattere potestativo ed unilaterale, cui segue una convenzione-contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i rapporti fra le parti.
- c.3 le condizioni e le modalità di esercizio fissate negli atti concessori devono garantire, in ogni caso, che:
 - dall'uso dell'immobile non derivi alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è destinato.
 - sia salvaguardata la compatibilità dell'uso autorizzato con la funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo perseguimento.

Le concessioni relative ad immobili o aree sottoposte a vincoli, ai sensi delle norme vigenti, devono prevedere particolari modalità e prescrizioni d'uso a garanzia della loro conservazione e integrità.

Capo II (Concessioni)

Art. 3 (Oggetto della concessione)

- c.1 Nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI, formano oggetto di concessioni di natura attiva le seguenti opere, atti o fatti:
 - a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione

- fluente di canali consorziali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di scarico di terreni agricoli o di fabbricati singoli o facenti parte di lottizzazioni e simili, manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento, regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale;
- b) l'attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di canali consorziali, condotte irrigue e loro accessori, sia a cielo aperto che tombinati, di strade di servizio e di condotte irrigue, con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici, ecc.;
- c) la costruzione e l'uso di opere e manufatti (ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti);
- d) le derivazioni di acqua dalle canalizzazioni consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie;
- e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque meteoriche trattate e reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei (fosse settiche, vasche Imhoff, ecc ...) fatte salve le norme di cui al d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) il transito su terreni di proprietà demaniale:
- g) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di scolo oppure funzione promiscua (scolo ed irrigazione), sempreché determinate da ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti;
- h) la concessione temporanea di uso di terreni costituenti pertinenze dei canali e di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
- i) il collocamento di bilancione o capanni da pesca, di scalette e di pontili di attracco di natanti nei canali consorziali e bacini;

- j) qualsiasi altro apprestamento, atto o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso cui sono destinati i canali consorziali e le loro pertinenze, nonché le servitù di transito, di distanza di manufatti, recinzioni, previste a favore dei frontisti dei canali suddetti:
- m) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture e opere consortili.
- c.2 Possono inoltre costituire oggetto della concessione i seguenti beni demaniali: le golene dei canali di bonifica; i terreni seminativi e erborati; le aree forestali: i fabbricati.
- c.3 Le golene dei canali di bonifica e fasce frangivento sono date in concessione esclusivamente per "uso pascolo";

Titolo preferenziale per il rilascio della predetta concessione è la condizione di frontista e possessore di animali da pascolo, da comprovare mediante la produzione di:

- a) "Fascicolo unico Aziendale" o "Registro di Stalla".
- b) Certificazione sanitaria rilasciata dall'ASL territorialmente competente (mod. 2bis/33).
- c.4 In relazione alla natura del terreno interessato, ed in ogni caso su argini, controfossi, alvei o lungo le fasce frangivento, nell'atto di concessione verrà vietata ogni forma di coltivazione dello stesso o, alternativamente, in caso di golene sarà eventualmente consentita esclusivamente la coltivazione di prati permanenti.
- c.5 Le zone forestali possono essere date in concessione per il pascolo, salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - c) L'addetto alla custodia dovrà essere maggiorenne, dovrà guardare a vista il bestiame, evitandone la sosta, nonché l'abbeveraggio in eventuali invasi prospicienti; non potrà portare accette o roncole; non potrà accendere fuochi all'interno del rimboschimento e fino ad una distanza di 200 metri;

- d) il concessionario dovrà comunicare al Comando della Stazione Forestale competente per territorio il nome dell'addetto alla custodia ed il numero dei capi di bestiame che stabilirà il Consorzio.
- c.6 I fabbricati sono concessi dando preferenza allo svolgimento di usi per attività di pubblico interesse.
- c.7 Sono ammesse concessioni migliorative.

Art. 4 (Procedimento)

- c.1 Le concessioni, che hanno natura precaria, possono essere disposte sulla base di avvisi pubblici o su istanza di parte. Il procedimento di assegnazione su istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.
- c.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione un bene di cui all'art.1 deve produrre istanza al Consorzio di Bonifica interessato.

Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nel successivo art. 5 e nella stessa sono indicati: i dati identificativi del bene (località, estremi catastali e relativa planimetria), le finalità di utilizzo, la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, i dati identificativi del richiedente, la dimostrazione dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie.

- c.3 Alla istanza devono essere altresì allegati i disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia (corografia IGM; aerofotogrammetria; planimetria su base catastale; piante e sezioni quotate; documentazione fotografica), debitamente firmati da un tecnico abilitato, nonché dal richiedente. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l'esatta definizione dell'opera.
- c.4 Il Consorzio preposto cura l'istruttoria verificando preliminarmente:
 - a) che il bene appartenga alla proprietà regionale e non soddisfi concrete e immediate esigenze consortili;

- b) che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento;
- c) i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente.

Successivamente, esso provvede alla pubblicazione di estratto dell'istanza mediante affissione all'albo del Comune ove è situato il bene e sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica, per un periodo non inferiore a 20 giorni. Per concessioni di particolare rilevanza Il Consorzio può pubblicare l'estratto anche mediante altre fonti, ponendone il costo a carico dell'assegnatario.

Provvede, altresì, ad acquisire i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia.

c.5 Nel termine fissato in pubblicazione possono pervenire domande concorrenti sullo stesso bene od osservazioni. Delle osservazioni si tiene conto in sede di redazione del provvedimento di concessione. In caso di domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area si procede all'esperimento di procedura ristretta di selezione con invito ai soggetti richiedenti. La scelta del contraente può avvenire con il metodo del massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo contenuto nella lettera d'invito o con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel primo caso, se pervengono offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte.

In caso di utilizzo del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le modalità di espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa ponderazione.

c.6 Il Consorzio non procede all'espletamento di procedura di selezione quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi siano domande concorrenti per la concessione del bene oggetto dell'istanza principale.

- c.7 In caso di concessione a uso agricolo valgono le prelazioni previste dalle leggi vigenti.
- c.8 Il procedimento deve concludersi, con provvedimento espresso anche nell'eventualità di rigetto dell'istanza, in quest'ultimo caso previa attivazione del preavviso di diniego previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della regolare istanza, salve le sospensioni previste per legge. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica.
- c.9 L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio; e con la sottoscrizione dell'atto concessorio la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.

Art. 5 (Documentazione)

- c.1 All'istanza deve essere allegata:
 - a) per i beni la cui concessione viene disposta con bando di gara: la documentazione prevista nel bando;
 - b) per i beni richiesti su istanza di parte: la documentazione necessaria ad una precisa identificazione dei beni, quali:
 - visure catastali
 - disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia
 - corografia IGM;
 - aerofotogrammetria;
 - planimetria su base catastale;
 - documentazione fotografica.
- c.2 Tutta la documentazione dovrà essere firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia finalizzata all'esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei luoghi. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l'esatta definizione dell'opera.

c.3 Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate dagli stessi Consorzi a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per l'espletamento dell'attività.

Art. 6 (Requisiti del richiedente)

- c.1 Il richiedente deve produrre autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste nell'art. 38 comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.
- c.2 Ai sensi della Legge 183/2011 le autocertificazioni prodotte dagli interessati saranno oggetto di controllo dall'amministrazione consortile preliminarmente al rilascio della concessione. Non è autocertificabile la regolarità contributiva.
- c.3 Gli enti pubblici sono esenti dalla presentazione della predetta autocertificazione.

Art. 7 (Responsabile del Procedimento)

- c.1 Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che, ai sensi della Legge 241/90:
 - a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per concessioni afferenti i corsi d'acqua pubblici;
 - b) Determina, preliminarmente, il canone annuo e individua le modalità di aggiudicazione per offerte concorrenti;
 - c) verifica che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, e che i richiedenti siano in regola con il pagamento dei tributi consortili, non abbiano in corso contenziosi verso il consorzio;
 - d) verifica che in capo ai richiedenti vi siano i requisiti dichiarati in domanda e previsti dal bando o da norme di Legge. In parti-

- colare verifica che abbiano i necessari requisiti morali e siano in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla Legge;
- e) provvede alla pubblicazione del bando o degli avvisi;
- c.2 Cura la predisposizione dello schema dell'atto concessorio e lo invia alla Regione per il previsto parere.
- c.3 Conclude il procedimento con un provvedimento espresso in un tempo massimo di 90 giorni.

Art. 8 (Emanazione dell'atto di concessione)

- c.1 Il Consorzio di Bonifica, previa verifica della documentazione prevista dagli artt. 4, 5 e 6, delibera la concessione del bene.
- c.2 L'atto deliberativo, di cui al precedente comma, riporta l'individuazione del bene, la durata e la finalità della concessione, il canone annuo, le modalità di pagamento, l'ammontare della polizza fidejussoria, i dati anagrafici o societari del beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il termine per la sottoscrizione e lo schema della convenzione che accede all'atto di concessione. L'atto riporta, altresì, la procedura di selezione adottata, i criteri di selezione del beneficiario, nonché i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni acquisite ai sensi delle leggi vigenti.
- c.3 L'atto di cui al comma 2, decorso il termine di pubblicazione, è notificato al beneficiario per la sottoscrizione della convenzione relativa all'atto di concessione.
- c.4 L'atto di concessione è sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio. Con la sottoscrizione dell'atto concessorio la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.

- c.5 Il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della concessione, deve presentare la seguente documentazione:
 - a) polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti;
 - b) attestazione di pagamento del canone anticipato relativo alla prima annualità;
 - c) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni, verso terzi, derivanti dall'esercizio della concessione.
- c.4 Il provvedimento di concessione, repertoriato e registrato come per legge, è inviato in copia al Servizio Agricoltura ai fini dell'esercizio del controllo di competenza.
- c.3 Il concessionario che esegue lavori sull'immobile oggetto di concessione deve fornire al Consorzio copia delle autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 (Calcolo del canone)

- c.1 Il canone, da corrispondere in via anticipata, è determinato secondo i seguenti criteri:
 - per le concessioni di fondi per uso agricolo è determinato moltiplicando il valore
 agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle
 Tabelle della Commissione Provinciale
 Espropri per il saggio di rendimento del
 2%. In ogni caso il canone non può essere
 inferiore a euro 50,00;
 - 2) per le concessioni relative alle utilizzazioni previste nella "Tabella A", il canone viene calcolato secondo quanto determinato da ciascun consorzio e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale;
 - 3) Per gli immobili concessi ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
 - 4) Per le altre destinazioni d'uso, il canone sarà determinato secondo il criterio sintetico comparativo del "libero mercato".
- c.2 I canoni determinati in base ai precedenti commi sono aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'in-

- dice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente, salvo che vengano corrisposti in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.
- c.3 In caso di concessione migliorativa, ove il concessionario sia autorizzato o assuma l'obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso, il costo dei lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della approvazione del progetto di massima presentato dal richiedente, può essere portato in detrazione del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del canone stesso. La durata della concessione viene, in tal caso, fissata in rapporto al periodo di tempo necessario all'ammortamento dei costi approvati.
- c.4 E' obbligo del concessionario che esegua lavori autorizzati, consegnare al Consorzio interessato tutte le certificazioni previste per legge ai fini della agibilità, sicurezza dell'immobile e di variazione catastale.
- c.5 Il canone per lo scarico delle acque meteoriche e reflue è determinato dal consorzio, per ciascuna opera di bonifica, e prevede il pagamento di una quota fissa e di una variabile calcolata in funzione dei seguenti parametri:
 - a) portata dello scarico;
 - b) distanza tra il punto di immissione e il recapito finale (mare, corso d'acqua pubblico, vora);
 - c) spesa annua prevista, dal piano di manutenzione triennale, per ciascuna opera di bonifica.
- c.6 I costi di manutenzione da ripartire tra i consorziati e i soggetti concessionari degli scarichi tengono conto dei contributi erogati dalla regione. In caso di mancata erogazione l'intero costo viene posto a carico dei soggetti che usufruiscono dell'opera di bonifica.
- c.7 In consorzio è obbligato a riportare nell'atto concessorio la maggiorazione percentuale del canone che il concessionario dovrà versare ove si riscontri che, sulla base di un piano di campiona-

mento e analisi dei reflui concordato, vi sia stato il superamento dei parametri dalle tabelle di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- c.8 La maggiorazione sarà calcolata rapportando il numero di analisi in cui i valori delle relative tabelle sono stati superati rispetto al numero di analisi effettuate.
- c.9 Il superamento di una percentuale del 20%, calcolata come al comma precedente, comporterà il raddoppio del canone e costituirà tariffa base per il rinnovo.
- c.10 Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento del canone per l'intero anno in corso.

Art. 10

(Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente)

- c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale è fissata per ogni singola concessione ordinariamente in anni cinque. Concessioni aventi maggior durata devono essere adeguatamente giustificate da valutazioni tecnico economiche ed estimative in rapporto agli investimenti eseguiti sul bene demaniale.
- c.2 In relazione all'attività da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire, la durata della concessione non può essere superiore ad anni trenta come da art. 137 del R.D. 368/1904.
- c.3 Per le golene di corsi d'acqua e fasce frangivento, terreni seminativi e erborati e zone forestali, la durata della concessione non può essere superiore ad anni tre.
- c.4 Il rapporto concessorio decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione ovvero dalla diversa data in esso indicata.
- c.5 L'immissione nel possesso da parte del concessionario e la riconsegna dell'immobile risultano

da verbale redatto del Consorzio competente e sottoscritto dal concessionario.

- c.6 E' vietato il tacito rinnovo della concessione. Alla scadenza del termine la concessione si intende cessata di pieno diritto, senza necessità di preavviso, con obbligo del concessionario di riconsegna del bene nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvi gli interventi previsti nell'atto concessorio.
- c.7 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione, anche in caso di cessazione volontaria anticipata. I miglioramenti e le addizioni apportate all'immobile sono, di diritto, acquisite gratuitamente alla proprietà regionale. Resta salva la facoltà del Consorzio di chiederne, comunque, la riduzione in pristino a carico del concessionario, salvo patto contrario;
- c.8 Gli interventi, eseguiti in difformità delle norme o dell'autorizzazione o reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva la facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento.
- c.9 Nei casi, di riconosciuta urgenza, urgenti, il Consorzio può disporre, su richiesta dell'interessato l'immediata occupazione e l'uso dei beni richiesti nonché l'esecuzione dei lavori autorizzati, previa presentazione di polizza fidejussoria e con l'obbligo di osservare le condizioni stabilite nella convenzione accessiva all'atto di concessione. Le motivazioni dell'occupazione d'urgenza sono riportate nel verbale di consegna redatto ai sensi del precedente c.5.
- c.10 In caso di parere negativo rilasciato dal Servizio Agricoltura, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Legge Regionale 4/2012, la concessione è negata. In tal caso il Consorzio può imporre al richiedente il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 11

(Cause di estinzione del rapporto concessorio)

- c.1 Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto nel termine il subingresso nella concessione;
 - b) scioglimento della società, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;
 - c) perdita della capacità giuridica del concessionario per interdizione;
 - d) perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;
 - e) il venir meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'amministrazione, ovvero per cause naturali;
 - f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.

Art. 12

(Decadenza dalla concessione)

- c.1 Il consorzio dichiara la decadenza della concessione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) mancata gestione;
 - b) mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione;
 - c) uso difforme della concessione;
 - d) mancata manutenzione ordinaria degli immobili:
 - e) mutamento sostanziale delle finalità e degli usi previsti nell'atto di concessione;
 - f) omesso pagamento del canone annuale;
 - g) sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
 - h) violazione del divieto di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - i) inadempienza degli obblighi derivanti

- dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- violazione di leggi o regolamenti inerenti l'attività esercitata sul bene concesso o dei vincoli insistenti sullo stesso.
- c.2 In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il Consorzio può concedere al concessionario un termine, decorso il quale, persistendo l'inadempimento, il Consorzio attiverà il procedimento di decadenza della concessione.
- c.3 In caso di decadenza della concessione non spetta alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione delle opere o per l'esercizio della concessione:
- c.4 Nel provvedimento di decadenza sono indicati i lavori di ripristino a carico del concessionario. Qualora il Concessionario non provveda alle operazioni di ripristino, il Consorzio provvede d'ufficio, addebitando le spese al concessionario e attivando le garanzie cauzionali prestate.

Art. 13 (Revoca della concessione)

- c.1 Il Consorzio di Bonifica, con un preavviso di mesi tre, procede alla revoca totale o parziale della concessione qualora ritenga sopravvenute esigenze di pubblico interesse che non consentano il proseguimento del rapporto concessorio ovvero qualora venga meno la funzione pubblica cui il bene è destinato.
- c.2 La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla concessione, non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo la quota non ancora ammortizzata per lavori autorizzati.
- c.3 Nel caso di revoca parziale l'Amministrazione procede all'adeguamento del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'Amministrazione nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 14 (Risoluzione)

- c.1 La concessione può essere risolta su istanza del concessionario, presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto previsto nella concessione;
- c.2 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi in caso di cessazione volontaria anticipata.

Art. 15

(Obblighi del concessionario e responsabilità)

- c.1 Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e gli eventuali altri oneri stabiliti nell'atto di concessione.
- c.2 Il concessionario è responsabile verso il Consorzio di Bonifica degli obblighi assunti e, verso l'Amministrazione consortile e i terzi, di ogni danno cagionato alle persone o cose nell'esercizio della concessione.
- c.3 Con il verbale di consegna anticipata o con l'atto di convenzione, accessivo a quello di concessione, l'assegnatario assume l'obbligo di tenere indenne il Consorzio da ogni azione intentata da terzi.

Art. 16 (Garanzie cauzionali)

- c.1 Il Concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto accessivo alla concessione, mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, di durata pari alla concessione.
- c.2 L'ammontare della polizza fidejussoria è determinato in relazione al canone annuo e al costo per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. La garanzia non è richiesta quando il canone annuo è irrisorio (inferiore ad euro 100,00.)

- c.3 La garanzia è prestata, per la durata dell'intero periodo concessorio, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta d parte dell'Ente consortile.
- c.4 La garanzia copre l'esatta esecuzione dei lavori e l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca, decadenza e estinzione della concessione, nonché la mancata manutenzione, il mancato versamento del canone e la copertura di ogni danno riscontrato all'atto della riconsegna del bene.
- c.5 Il Consorzio può attivare in tutto o in parte la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o di incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale.

Art. 17 (Subingresso - modifiche societarie)

- c.1 E' fatto espresso divieto al concessionario, a pena di decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.
- c.2 Il subingresso totale o parziale nella concessione è consentito in caso di:
 - a) decesso o comprovate ragioni di salute del titolare della concessione, da volturarsi in favore degli eredi o i familiari entro il quarto grado, previa richiesta da effettuarsi al Consorzio di Bonifica entro sei mesi dall'evento.
 - b) variazioni di natura giuridica o dell'assetto societario del concessionario.
- c.3 Il subingresso previsto al comma 2 è subordinato al possesso, del soggetto subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6.
- c.4. Il nuovo concessionario è tenuto ad accettare le clausole, nessuna esclusa, contenute nell'atto concessorio originario, compresa la scadenza.

Art. 18 (Spese di istruttoria e dell'atto)

- c.1 Le spese di registrazione, di bollo e di altra natura derivanti dalla concessione sono a carico del richiedente.
- c.2 Le spese di istruttoria e di sopralluogo determinate dal Consorzio di Bonifica a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per l'epletamento dell'attività, sono corrisposte dal richiedente prima dell'inizio del procedimento istruttorio.

Art. 19 (Sanzioni)

- c.1 L'utilizzazione di beni demaniali senza titolo ovvero in difformità dal titolo concessorio comporta il pagamento di una sanzione pari al doppio del canone ordinario, commisurata alla durata dell'abuso, fatta salva la facoltà del **Consorzio** di attivare la procedura di decadenza prevista dall'art. 12 del presente regolamento.
- c.2 Resta ferma l'applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20

(Variazioni al contenuto della concessione)

- c.1 La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto di concessione.
- c.2 Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l'espletamento dell'istruttoria.
- c.3 Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona concessa, la variazione può essere assentita dal Consorzio con semplice autorizzazione.

c.4 E' vietata la variazione della data di scadenza della concessione.

Art. 21 (Diritti di terzi)

c.1 Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti dei terzi, siano essi privati cittadini o enti.

Art. 22

(Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili)

- c.1 Il Concessionario nell'eseguire l'opera oggetto di concessione e nel compiere operazioni ad essa comunque connesse non deve arrecare danni ai beni demaniali o consorziali. In mancanza è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, i lavori che il Consorzio ritene necessari per il ripristino delle opere danneggiate.
- c.2 Qualora il Concessionario non ottemperi all'esecuzione dei lavori, il Consorzio provvede d'Ufficio, addebitando le spese al Concessionario.

Art. 23 (Danni alle opere concesse)

c.1 Il Consorzio non assume responsabilità per danni o guasti arrecati all'opera oggetto di concessione derivanti da lavori eseguiti dal medesimo Consorzio nonchè da eventi naturali eccezionali. A tale proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

Art. 24 (Esigenze idrauliche)

c.1 il Consorzio concedente ha la facoltà di imporre al Concessionario, nell'arco di validità

della concessione, per esigenze idrauliche, nuove condizioni, senza che ciò comporti, per il Consorzio stesso, l'obbligo di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 25 (Inizio e ultimazione dei lavori - prescrizioni tecniche)

- c.1 il Concessionario è obbligato, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione, a prendere accordi con il Servizio Tecnico Consorziale per ricevere le necessarie indicazioni operative e per gli accertamenti preventivi.
- c.2 Il Concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni tecniche impartite dal consorzio in corso di esecuzione dei lavori.
- c.3 I lavori devono essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. In fase di esecuzione dei lavori o durante l'esercizio della concessione nessuna variante può essere apportata senza l'autorizzazione preventiva del Consorzio.

Art. 26 (Vigilanza e accesso alle opere)

- c.1 Durante l'arco di validità della concessione, il Consorzio vigila perché siano osservate dal concessionario le condizioni e le modalità sancite dall'atto di concessione.
- c.2 Agli incaricati dal Consorzio, deve essere consentito l'accesso, anche con mezzi meccanici, agli immobili oggetto della concessione, per effettuare gli accertamenti e gli interventi ritenuti necessari.

Art. 27 (Divieti)

c.1 E' vietato il rilascio di concessioni finalizzate a realizzare, in prossimità dei canali di bonifica o degli impianti di irrigazione:

- a) piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 2 per le siepi e movimento del terreno, e di metri 10 per i fabbricati;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
- c.2 la costruzione di fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
- c.3 l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere di bonifica o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime opere;
- c.4 realizzare opere che alterino lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
- c.5 depositare materie terrose, pietre, erbe, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell' acqua;
- c.6 depositare terra o altre materie a distanza inferiore a metri 10 dai corsi d'acqua o ad altra distanza tale che, per una circostanza qualsiasi, possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- c.7 depositare materie come sopra sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- c.8 bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere,

alle piantagioni, alle staccionate e altre pertinenze delle opere stesse;

- c.9 costruire varchi, cavedoni o qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- c.10 attraversare gli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità arginali, scarpate e golene dei corsi d'acqua;
- c.11 realizzare opere che possano alterare la resistenza e la convenienza dell'uso a cui sono destinate le condotte, le apparecchiature irrigue ed i manufatti consorziali, siano essi esistenti su aree di proprietà del Consorzio, del Demanio o su aree gravate da servitù di acquedotto;
- c.12 concedere beni demaniali gestiti dai consorzi per finalità istituzionali proprie degli stessi quali, per esempio, pozzi, vasche di accumulo, reti irrigue e idrovore;
- c.13 immettere nei canali consorziali acque meteoriche non trattate secondo le disposizioni del "Piano Direttore" della Regione Puglia, o reflue provenienti da impianti di depurazione o da stabilimenti industriali, prive delle caratteristiche prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare dal D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal piano di tutela delle acque della Regione Puglia e dai regolamenti regionali di attuazione.

Capo III (Concessioni a canone agevolato)

Art. 28 (Concessioni a canone agevolato)

- c.1 Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla promozione di interessi pubblici i beni demaniali sono concessi a canone agevolato ai seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici non economici;

 b) associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici, organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali.

Art. 29

(Determinazione del canone agevolato)

- c.1 Nei casi di cui all'articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base di quello di mercato operando le seguenti riduzioni:
 - a) per i soggetti di cui al punto a) la riduzione del canone è pari al 50%;
 - b) per i soggetti di cui alla lettera b) la riduzione è ordinariamente del 30%. Nel caso di utilizzazione per attività senza fini di lucro la riduzione è del 50%.

Capo IV (Disposizioni finali, transitorie e finanziarie)

Art. 30

(Disciplina dei rapporti in corso)

- c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a partire dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è possibile il rilascio della concessione in sanatoria, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del possessore e per la durata di un solo anno, da richiedersi al consorzio entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- c.3 La concessione rilasciata ai sensi del precedente comma è subordinata al pagamento, in misura doppia, del canone calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 9.

Art. 31 (Norma finanziaria)

c.1 I canoni di concessione, le sanzioni e le spese di istruttoria sono introitate dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

Art. 32 (Impiego delle risorse)

c.1 I canoni riscossi sono destinati unicamente alla manutenzione delle opere di bonifica in concessione secondo un piano di manutenzione annuale e pluriennale approvato dagli organi consortili e sottoposto a visto di legittimità e merito da parte della Giunta Regionale ai sensi del comma 4, art. 35 della Legge Regionale 4/2012.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 8 giugno 2012

VENDOLA

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi)

Capo II

Concessioni a canone ordinario

- Art. 3 (Oggetto della concessione)
- Art. 4 (Procedimento)
- Art. 5 (Domanda di concessione e documentazione)
- Art. 6 (Requisiti del richiedente)
- Art. 7 (Responsabile del procedimento)
- Art. 8 (Emanazione dell'atto di concessione)
- Art. 9 (Calcolo del canone)
- Art. 10 (Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente)
- Art. 11 (Cause di estinzione del rapporto concessorio)
- Art. 12 (Decadenza dalla concessione)
- Art. 13 (Revoca della concessione)
- Art. 14 (Risoluzione)
- Art. 15 (Obblighi del concessionario e responsabilità)
- Art. 16 (Garanzie cauzionali)
- Art. 17 (Subingresso modifiche societarie)
- Art. 18 (Spese di istruttoria e dell'atto)

- Art. 19 (Sanzioni)
- Art. 20 (Variazioni al contenuto della concessione)
- Art. 21 (Diritti di terzi)
- Art. 22 (Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili)
- Art. 23 (Danni alle opere concesse)
- Art. 24 (Esigenze Idrauliche)
- Art. 25 (Inizio e ultimazione dei lavori prescrizioni tecniche)
- Art. 26 (Accesso alle opere)
- Art. 27 (Divieti)

Capo III

Concessioni a canone agevolato

- Art. 28 (Concessioni a canone agevolato)
- Art. 29 (Determinazione del canone agevolato)

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 30 (Disciplina dei rapporti in corso)
- Art. 31 (Norma finanziaria)
- Art. 32 (Impiego delle risorse)

Allegati

- 1) Tabella A) canone annuo di concessione;
- 2) Disciplinare tipo;
- 3) Disciplinare tipo per manufatti di scarico.

Tabella A) – canone annuo di concessione e spese istruttorie

MANUFATTO	SPESE istruttorie	CANONE
A) Manufatto per scarico acqua	1	,
l) Fino a 20 ltlsec.	€	€
2) > di 20 ltlsec. fino a 100 ltlsec.	€	€
3) > di 100 ltlsec. fino a 500 Itlsec	€	€
4) > di 500 ItIsec. fino a 1000 ItIsec	€	€
5) > di 1000 ltlsec. fino a 2000 ltlsec	€	€
6) Per scarichi oltre a 2000 ltlsec.		
B) Tombino di derivazione	€	€
C) Scarico d'acqua	€	€
D) Presa d'acqua	€	€
E) Ponticello, passerella o ponte in legno,	C	C
accesso su cavo consorziale.	€	€
F) Rampa	€	€
G) Scaletta	€	€
H) Accesso su fosso stradale	€	€
I) Copertura cavo consorziale (tombinatura)		l
• quota fissa	€	€
• quota a mt.	€	€
L/l) Attraversamento per usi privati con		
condotta per acqua potabile, per irrigazione e	€	€
gas domestico anche se richiesto ed eseguito da		Ĭ
aziende pubbliche		
L/2) Attraversamento con linea elettrica	€	€
L/3Attraversamento con condotta per		
oleodotto, condotta con fognatura, botte a	€	€
sifone, sottopassante con cavo		
• Quota fissa	€	€
• Quota al mt.	€	€
L/4) Attraversamento con linea telefonica sotto la massic	eciata del ponte	
Quota fissa	€	€
• Quota al mt.	€	€
MI1) Intersecazione di tubazioni gasdotto con	C	C
tubazioni impianto irriguo	€	€
MI2) Intersecazione di elettrodotto con tubazioni		
impianto irriguo	€	€

N) Postazione provvisoria di pompa sulle	€	€	
pertinenze dei canali consorziali			
O) Postazione di pompa in prossimità di canali.	€	€	
P) Fabbricato ed opere murarie, cassonetti in			
prossimità di canali	€	€	
prossimita di canali			
Q) Carreggio di argini consorziali (per qualsiasi lunghez	za)		
Quota fissa	€	€	
Quota alKm.	€	€	
R) Recinzione in prossimità di pertinenze di bonifica.			
a) fino a mt. 20	€	€	
b) per ogni mt. oltre i mt. 20	€	€	
S) cancello, sbarre in prossimità pertinenze di		_	
bonifica	€	€	
T) Cartelli pubblicitari su pertinenze di bonifica	€	€	
U) Appostamento bilancione da pesca	€	€	
VII) Fiancheggiamento di canale con condotta di acque	edotto con line	ea elettrica interrata ad	
A.T.			
Quota fissa	€	€	
• Quota al mt.	€	€	
V/2) Fiancheggiamento di canale con linea telefonica o c	on linea elettri	ca a M T	
	on mica cictar	ou u 1v1.1.	
• Quota fissa	€	€	
• Quota al mt.	€	€	
V/3) Fiancheggiamento canale con linea elettrica a B.T.	·		
• Quota fissa	€	€	
• Quota al mt.	€	€	
V/4) Fiancheggiamento canale con gasdotto o fognatura	con	I	
oleodotto			
Quota fissa	€	€	
• Quota al mt.	€	€	
P			
e			
1			

Per la concessione di golene di golene di corsi d'acqua, seminativi e erborati e zone forestali, si prenderà a base di calcolo il metodo stabilito dalla legge n° 203/1982 con una maggiorazione del 40%. Tale maggiorazione sarà del 150% per i terreni concessi a seminativo e/o erborato.

Allegato b

Disciplinare tipo (atto accessivo alla concessione)

CONSORZIO PER BONIFICA
Prot. n.
DISCIPLINARE
contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla
Ditta
,di eseguiresul Canale
(F map).
Comune di
Art.1) - La (Caratteristiche tecniche della Concessione)
Art. 2) -Effettuandosi lavori di sistemazione del cavo consorziale che vengano ad interessare la .
oggetto della presente concessione, il concessionario dovrà provvedere, a
propria cura e spese, alla rimozione della e potrà in seguito ripresentare domanda per
ricostruirla con caratteristiche inerenti alla sistemazione avvenuta senza con cio' pretendere
indennizzi di sorta.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli
paesistici ed ambientali.
Art. 3) - Prima di iniziare i lavori, che dovranno essere ultimati entro mesi dalla data di
notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di
e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita
di controllo.
Art.4) - Sia all'atto dell' esecuzione dell'opera, che durante il periodo della concessione nessuna
variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.
Art.5) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorziodi
un canone annuo di
fideiussoria in originale.
Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno

comunicati tempestivamente al concessionario.

- Art.7) La durata della concessione è di anni, ma il Consorzio, potrà revocarla, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento per esigenze pubbliche e di pubblico interesse. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonchè a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.
- Art.8) La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.
- Art.9)- La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e all'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.
- Art.I0) Il concessionario s'impegna per sè e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.
- Art.ll) Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.
- Art.12) Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.
- Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.
- Art. 13) Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.
- Art. 14) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge vigenti e, ove presente al Regolamento approvato dal Consorzio.

LA DITTA CONCESSIONARIA

Disciplinare tipo per manufatto di scarico

CONSORZIO PER LA BONIFICA

Prot. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta

Art. 1) -La concessione viene rilasciata dal Consorzio per quanto di sua competenza, ossia per quanto si riferisce alla salvaguardia e all'esercizio del canale di bonifica. Per quanto attiene la tutela delle acque dall'inquinamento, il concessionario è soggetto alle norme, alle prescrizioni ed agli adempimenti di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 contenente norme in materia ambientale e successive integrazioni e modificazioni. In particolare il concessionario dovrà conformarsi alla disciplina nazionale e regionale per gli scarichi degli insediamenti civili.

Non potrà essere attivato lo scarico prima dell'avvenuto rilascio della relativa autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio ai sensi del citato D.Lgs. n° 152/2006.

(Caratteristiche tecniche della Concessione)

Il manufatto di scarico presenta le seguenti caratteristiche:

Art. 2) -Il Consorzio si riserva di regolare a proprio insindacabile giudizio la quota d'immissione dell'acqua nel canale. Il concessionario non potrà reclamare eventuali danni provocati da rigurgiti nella fognatura, qualunque ne sia la causa. A prescindere dal rispetto delle norme di legge per la tutela delle acque dall'inquinamento e dalle sanzioni che per il mancato rispetto delle stesse venissero adottate dall'Autorità a ciò preposta, è fatto divieto al concessionario di immettere materie che formino depositi nel cavo o che possano pregiudicare l'utilizzazione irrigua delle acque. Nel caso avessero a riscontrarsi od a temersi per effetto degli scarichi inconvenienti nella gestione del canale o nella utilizzazione irrigua delle acque, il concessionario dovrà sospendere lo scarico e rimuoverne le cause, pena la revoca della concessione. Effettuandosi lavori di manutenzione o sistemazione del canale, il

manufatto suddetto se di ostacolo dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario, che potrà in seguito chiedere di ricollocarlo conformandosi alla nuova situazione o alle nuove esigenze del Consorzio.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

- Art.3) Prima di iniziare i lavori, che dovranno essere ultimati entro. mesi dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di....... e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.
- Art.4) Sia all'atto della esecuzione dell'opera, che durante il periodo della concessione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario. Con atto di convenzione tra concessionario e Consorzio sarà stabilito il contributo alle spese consortili, di cui all'art. 166 del D.Lgs. n° 152/2006, che il Concessionario dovrà versare annualmente sotto forma di canone.

- Art.6) -- Il Concessionario deve accendere apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e per l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi sia in caso di revoca, decadenza o estinzione della concessione, nonché a garanzia del versamento del canone. L'importo è determinato in Euro......
- Art.7) La durata della concessione è di anni, ma il Consorzio, potrà revocarla con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.
- Art.8) La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.
- Art.9)- La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e all'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.
- Art.10) Il concessionario s'impegna per sè e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione O causato in futuro per

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del 15-06-2012

28

l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che

penalmente.

Art. 1 1) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i

Consorzi di Bonifica.

Art.12) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a

dame tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto

soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante

sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino

delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento

temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone, per

l'anno in corso.

Art.13) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 14) - Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento

alle norme di legge vigenti e, ove presente, al Regolamento approvato dal Consorzio.

....,

LA DITTA CONCESSIONARIA

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 13

Regolamento di disciplina dell'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di revisore unico presso uno dei Consorzi di Bonifica della Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. n. 4, art. 33 del 13 marzo 2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1099 del 05/06/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1 (Candidatura all'incarico)

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012 è bandito avviso pubblico per l'acquisizione della disponibilità a candidarsi alla nomina di "Revisore unico" presso uno dei Consorzi di bonifica operanti in Puglia con l'incarico di esercitare i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto di ogni singolo Consorzio e dalle leggi vigenti e di riferire alla Regione Puglia, nella persona dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari. L'attività dovrà essere espletata presso uno dei Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia ai

sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012.

2. Possono candidarsi alla nomina di "Revisore unico" le persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

- 1. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titoli professionali e/o culturali prescritti dall'art. 1, comma 2, del presente avviso;
 - b) laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3.11.1999, n. 509. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'esterno il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa;
 - c) iscrizione all'Albo dei revisori dei conti
 - d) cittadinanza italiana:
 - e) godimento dei diritti civili e politici;
 - f) non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - g) non essere stato dispensato o destituito dall'incarico presso una Pubblica Amministrazione per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;
 - h) non essere stato dichiarato decaduto da un incarico presso una Pubblica Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione

della istanza per la candidatura e devono permanere al momento dell'eventuale affidamento dell'incarico medesimo.

3. Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati, nelle forme di legge, dal concorrente nella istanza per la candidatura all'incarico oggetto del presente avviso.

Art. 3 (Istanza per la candidatura)

1. L'istanza per la candidatura, redatta in carta semplice, deve essere proposta al Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia e indirizzata all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - 70126 Bari, con invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta la seguente dicitura "Avviso pubblico per la nomina di Revisore unico presso uno dei Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia".

2. Il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il luogo di nascita e il codice fiscale:
- b) il recapito e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
- c) il possesso dei requisiti professionali indicati nell'art. 1, comma 2, del presente avviso;
- d) il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicate nell'articolo 2, comma 1, del presente avviso indicando espressamente:
 - 1. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della mancata iscrizione o cancellazione:
 - il possesso del diploma di laurea, l'Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di

- equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
- 3. iscrizione all'Albo dei revisori dei conti
- 4. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;
- 5. di non essere stato dispensato o destituito dall'incarico presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;
- 6. di non essere stato dichiarato decaduto da un incarico presso una Pubblica Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- 8 di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente.
- e) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003.
- 3. Alla istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere allegato il "Curriculum vitae" redatto secondo il Formato europeo dal quale si evincano il possesso dei titoli professionali e culturali richiesti dall'art. 1, comma 2, del presente avviso.
- 4. Le istanze per le candidature ed il Curriculum vitae devono essere sottoscritti con firma per esteso e autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

- 5. Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
- 6. La istanza, da presentare esclusivamente a mezzo posta secondo quanto innanzi indicato, deve essere inviata entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.P. Non saranno prese in considerazione le domande spedite oltre il termine indicato: farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
- 7. L'elenco dei candidati sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione "Selezione Revisore unico per i Consorzi di bonifica".

Art. 4 (Costituzione e durata dell'incarico)

1. L'incarico di Revisore unico è conferito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e sarà espletato presso uno dei consorzi di bonifica indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente avviso.

- 2. L'incarico ha la durata di cinque anni e termina, comunque, prima della scadenza, in caso di cessazione degli Organi di amministrazione del Consorzio di bonifica presso cui lo stesso viene espletato (comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 4 del 12 marzo 2012), con l'aggiunta di un periodo massimo di ulteriori 45 giorni a garanzia della continuità dell'azione di controllo sugli atti dell'amministrazione consortile in regime di prorogatio (comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 12 marzo 2012)
- 3. Al Revisore unico sarà corrisposto, a totale carico del Consorzio di bonifica presso cui viene espletato l'incarico, il compenso secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012.

Art. 5 (Norme di rinvio)

1. Il presente avviso è pubblicato nel B.U.R.P. ed è disponibile all'indirizzo internet www.regione.puglia.it - sezioni "Selezione Revisore unico per i Consorzi di bonifica", "Trasparenza" e all'indirizzo internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 8 giugno 2012

VENDOLA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegato

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA

c/o AREA POLITICHE PER LO
SVILUPPO RURALE
Lungomare Nazario Sauro n. 45/47
70126 BARI

1 sottoscritt presenta istanza per la candidatura al conferimento dell'incarico di Revisore unico presso uno dei Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia di cui all'avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. del Consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' Cognome nome data di nascita comune di nascita prov. codice fiscale cittadinanza indirizzo di residenza numero civico comune di residenza c.a.p. prov. Telefono indirizzo di posta elettronica di essere in possesso dei requisiti professionali indicati all'art. 1. comma 2, dell' avviso pubblicato sul BURP n..... del di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo ovvero di essere stat... cancellat... dalle liste elettorali a causa di di in di specialistica essere possesso laurea diploma laurea studi di nell'anno accademico riconosciuto con provvedimento di equipollenza

di esser iscritto all'Albo dei Revisori dei conti della provincia di
di non aver riportato condanne penali e non ha in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. di aver riportato condanne penali ovvero di avere procedimenti penali pendenti.
di non essere stat destituit dall'incarico presso una pubblica amministrazione per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico.
di non essere stat dichiarat decaduto da un incarico presso una pubblica amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzioni di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.
di non essere stat interdett dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
di aver preso visione dell'avviso pubblico e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente.
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03.
Di presentare l'istanza di candidatura in qualità di Revisore unico del: (Barrare la casella o le caselle di interesse) Consorzio speciale per la bonifica di Arneo con sede a Nardò Consorzio per la bonifica della Capitanata con sede a Foggia Consorzio di bonifica montana del Gargano con sede a Foggia Consorzio di bonifica Stornara e Tara con sede a Taranto Consorzio di bonifica Terre d'Apulia con sede a Bari Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi con sede a Ugento
Data Firma (per esteso)
(per esteso)
Allega alla domanda la seguente documentazione:
Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso;
Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'Art. 3, comma 3, dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Revisore unico presso uno dei Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia pubblicato nel B.U.R.P. n. del



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era